

CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017



Direzione Centrale Normativa



Ministero dello Sviluppo Economico

Alle Direzioni regionali e provinciali

Agli Uffici dell’Agenzia delle entrate

OGGETTO: Industria 4.0 - Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento”

La diversa entità delle maggiorazioni relative al super e all'iper ammortamento produce un diverso risparmio d'imposta, come può rilevarsi dalla tabella seguente, che evidenzia gli effetti fiscali di un investimento di 1 milione di euro effettuato da un soggetto IRES in un bene che fruisce del super/iper ammortamento rispetto all'ipotesi di ammortamento ordinario:

| | Ammortamento ordinario | Super ammortamento (maggiorazione 40%) | Iper ammortamento (maggiorazione 150%) |
|---|-------------------------------|---|---|
| Importo deducibile ai fini IRES | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.500.000 |
| Risparmio d'imposta (24% dell'importo deducibile ai fini IRES) | 240.000 | 336.000 | 600.000 |
| Costo netto dell'investimento (1.000.000 - risparmio d'imposta) | 760.000 | 664.000 | 400.000 |
| Maggior risparmio sul costo netto dell'investimento | | 9,60% (760.000 - 664.000)/1.000.000 | 36,00% (760.000 - 400.000)/1.000.000 |

La presente sezione della circolare fornisce chiarimenti relativi:

- alla proroga del super ammortamento del 40 per cento (articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2017);
- all'introduzione i) dell'iper ammortamento del 150 per cento concernente i beni materiali "Industria 4.0" e ii) della maggiorazione del 40 per cento relativa ai beni immateriali (articolo 1, commi 9 e seguenti, della legge di bilancio 2017);
- ad alcuni dubbi interpretativi di recente sottoposti all'attenzione dell'Agenzia delle entrate in tema di super ammortamento degli impianti fotovoltaici ed eolici a seguito dell'entrata in vigore della norma sui cc.dd. "imbullonati" (articolo 1, comma, 21, della legge di stabilità 2016).

Per quanto non riportato nella presente circolare restano fermi, ove compatibili, i chiarimenti resi nella circolare n. 23/E del 2016 sul super